

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 285/AV3 DEL 27/02/2013**

Oggetto: AV3: Convenzione con l'Ente di Formazione Cedeform di Civitanova Marche per attività di tirocinio da parte dei propri allievi iscritti al corso per Operatore Socio Sanitario

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. di addivenire all'attivazione di una convenzione con la Scuola Formazione - Lavoro Cedeform con sede a Civitanova Marche, per permettere ai propri allievi che seguono corsi di Qualifica Operatore Socio Sanitario, di svolgere il tirocinio formativo presso le strutture ospedaliere della Area Vasta 3 (sede di Camerino);
2. di approvare lo schema di convenzione presentato dall'Ente suddetto di cui all'allegato che forma parte integrante della presente determina a far data dalla sottoscrizione della stessa per la durata di un anno e tacitamente rinnovabile;
3. di dare atto che dalla convenzione in oggetto non deriva alcun onere di natura economica per questa Area Vasta 3;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

*IL DIRETTORE AREA VASTA
Dr. Enrico Bordonì*

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attese che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

Il Responsabile del Controllo di gestione
(Rag. Lorena Farabolini)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Dott. Mario Forti)

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 2 pagine di allegati

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. Affari Generali (sede di Camerino)

Normativa di riferimento

- ❑ *Legge n. 196 del 24/06/1997 "Norme in materia di promozione all'occupazione"*
- ❑ *D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 del decreto 196/97 su tirocini formativi e di orientamento"*
- ❑ *DGR n. 666 del 20/05/2008 "Standard formativi del corso di riqualifica Operatore Socio Sanitario"*

Motivazione:

L'Ente di Formazione Cedeform con sede a Civitanova Marche, ha richiesto a questa Area Vasta 3 (sede di Camerino) con nota pervenuta all'Ente prot. 9182 del 1/02/2013, la possibilità di poter ospitare tirocinanti per il corso di Qualifica Operatore socio sanitario attraverso la sottoscrizione tra le parti di una convenzione nell'ambito della normativa delineata dalla DGRM 666 del 2008.

L'iniziativa formativa ha lo scopo, per quanto concerne lo svolgimento di attività pratiche presso le strutture ospedaliere, di far acquisire agli allievi le competenze previste dal profilo professionale dell'Operatore Socio Sanitario attraverso l'esperienza diretta nei servizi di inserimento e la messa in pratica delle conoscenze e capacità conseguite nel percorso didattico teorico.

L'attività svolta in un contesto aziendale permetterà agli stagisti di osservare e identificare i bisogni della persona e rispondere con interventi mirati; di attuare interventi di carattere igienico – domestico per garantire un ambiente di vita o di cura confortevole e sicuro fornendo prestazioni corrette ed efficaci, in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici ed in relazione alla specificità dei problemi dei pazienti.

Lo stage ha inoltre una valenza:

1. didattica, che risponde efficacemente alla necessità di completare gli obiettivi formativi previsti dal percorso;
2. di orientamento attivo, per facilitare le scelte professionali mediante l'esperienza diretta di un contesto aziendale;
3. di comprensione dell'organizzazione aziendale e del lavoro;
4. di opportunità di accompagnamento all'inserimento lavorativo;
5. formativa, in grado di ampliare il patrimonio di proprie competenze;
6. valutativa, in quanto collocato all'interno dei corrispondenti sistemi di certificazione.

L'inserimento temporaneo di allievi nell'azienda presso le proprie strutture ospedaliere, non rientra nella normativa sull'assunzione degli apprendisti e che, in nessun caso, il rapporto allievo-azienda può configurarsi come rapporto di lavoro.

Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 24 giugno 1997.

Per i tirocinanti inseriti, il Cedeform garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. e la copertura per i rischi di responsabilità civile per i danni causati a terzi con polizza stipulata presso la compagnia assicuratrice;

Dal rapporto in oggetto non deriva alcun onere di natura economica per questa Area Vasta 3.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto opportuno stipulare la convenzione allegata alla presente determina, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, da valere per lo svolgimento di tirocinio presso l'Area Vasta n. 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione nonché presso l'Amministrazione centrale dell'Asur, giusta delega concessa dall'Asur medesima con nota n.17604 del 7/8/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone:

1. di addivenire all'attivazione di una convenzione con la Scuola Formazione - Lavoro Cedeform con sede a Civitanova Marche per permettere ai propri allievi che seguono corsi di Qualifica Operatore Socio Sanitario, di svolgere il tirocinio formativo presso le strutture ospedaliere della Area Vasta 3 (sede di Camerino);
2. di approvare lo schema di convenzione presentato dall'Ente suddetto di cui all'allegato che forma parte integrante della presente determina a far data dalla sottoscrizione della stessa per la durata di un anno e tacitamente rinnovabile;
3. di dare atto che dalla convenzione in oggetto non deriva alcun onere di natura economica per questa Area Vasta 3;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Franco Copparo

Parere del dirigente di Area Dipartimentale

- Favorevole
- Favorevole con il seguente commento:

- Negativo per le seguenti motivazioni:

IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE
Dott. Mario Forti

- ALLEGATI -

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 3, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

TRA

L' Ente di Formazione CEDEFORM – SCUOLA FORMAZIONE LAVORO in seguito denominato Ente Gestore, (soggetto promotore) con sede in Civitanova Marche, Piazza XX Settembre 61 partita IVA/Codice fiscale 01526060437 accreditato presso la Regione Marche, ai sensi del D.G.R. n. 62 del 17.01.2001 e n. 2164 dell'8.9.2001, per la macrotipologia Formazione Superiore e Formazione Continua, con Decreto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro n. 40/FSE_06 del 11/02/2010, d'ora in poi denominato "soggetto promotore " rappresentato/a nella persona della Sig.ra Helga Scoconi, nata il 10.05.1973 a Macerata e residente a Civitanova Marche in via Monti 28, nella sua qualità di legale rappresentante e domiciliato per la carica in Civitanova Marche, Piazza XX Settembre 61

E

L' Asur Marche-Zona Area Vasta n. 3 sede legale in Via Caduti del lavoro, 40 Ancona e sede operativa in Via Camillo Lili, 51, Camerino (MC) codice fiscale e partita IVA 02175860424, d'ora in poi denominata "AZIENDA ospitante" - nella persona del Delegato del Legale Rappresentante, Direttore di Area Vasta 3, Dr. BORDONI ENRICO, nato a Macerata il 08/05/1955

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 l'Azienda ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell' Ente di Formazione CEDEFORM – SCUOLA FORMAZIONE LAVORO (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art.5

La Convenzione avrà durata di 1 anno a decorrere dalla stipula ed è rinnovata tacitamente salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

Civitanova Marche, li _____

Per il CEDEFORM.....

Per l'Area Vasta 3.....